

IL DECRETO-LEGGE N. 4 DEL 2024: AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI CARATTERE STRATEGICO

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio scorso, il **decreto-legge n. 4 del 2024**, recante “Disposizioni urgenti in materia di **amministrazione straordinaria** delle **imprese di carattere strategico**”, avrebbe dovuto affrontare innanzitutto la condizione drammatica in cui si trovano **Acciaierie d’Italia** e in particolare lo stabilimento dell’**ex Ilva di Taranto**.

Scriviamo “avrebbe dovuto” perché in realtà, pur contenendo alcune misure necessarie, questo **decreto** – che in realtà comprende, di fatto, anche il decreto n. 9 del 2 febbraio – è **insufficiente**, non riesce a rispondere ad una **situazione che è precipitata** fino al punto di arrivare al recente **commissariamento** e all’**amministrazione straordinaria**.

Una scelta drastica, delicatissima e densa di incognite, alla quale si è approdati dopo una **lunga serie di errori, ritardi e inadempienze** che nell’ultimo anno e mezzo sono stati ancora più evidenti che in passato.

Da parte dei privati, di **Arcelor Mittal**, che come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto finale il [deputato del PD-IDP Claudio Stefanazzi](#) “ha fatto il bello e il cattivo tempo in questi anni, gestendo l’Ilva con un’unica preoccupazione: tutelare gli interessi del suo Gruppo in Europa”. E da parte del **Government**, che sempre come ha osservato Stefanazzi, per mesi e mesi “ha seguito due linee di pensiero, anziché una sola, come doveva essere”: quella del Ministro Urso, di sostanziale incapacità di incidere rispetto all’effettivo impegno di ArcelorMittal per il rilancio dello stabilimento di Taranto, e quella del ministro Fitto, che lo scorso maggio ha avviato con il socio privato una trattativa che non ha portato a nulla, se non a un memorandum, sottoscritto a settembre, di cui non si sono mai potuti conoscere termini e condizioni.

Di qui la produzione di decreti di corto respiro, miopi e incapaci di affrontare le problematiche di natura produttiva, ambientale, sanitaria e occupazionale che riguardano le Acciaierie d’Italia. E di qui la **drammatica situazione attuale**, con la **produzione caduta ai minimi termini** (meno di 3 milioni di tonnellate di acciaio, a fronte dei 5-6 milioni previsti dai piani industriali), con **migliaia di dipendenti in cassa integrazione**, con la totale **assenza di liquidità** e lo **stato di insolvenza** dichiarato dalla sezione fallimentare del Tribunale di Milano, nonostante le ingenti risorse pubbliche stanziare solo nell’ultimo anno.

Di fronte a tutto questo, il Governo risponde con un **decreto-legge** che, come detto, **non è all’altezza** e contiene **misure chiaramente insufficienti**. Lo sono i 320 milioni di prestito ponte previsti dall’articolo 2, come anche gli interventi di sostegno nei confronti dei lavoratori

e delle imprese dell'indotto, l'accesso al fondo di garanzia dell'articolo 2-bis, il contributo in conto interesse. Passi anche utili, ma non in grado di sciogliere i nodi di Acciaierie d'Italia.

I **miglioramenti** apportati al Senato rispetto al testo iniziale sono arrivati innanzitutto grazie all'accoglimento di una serie di **proposte presentate dal Partito Democratico**. Si deve a noi se si è previsto l'**obbligo di presentazione di un piano industriale** da parte del **Commissario entro sei mesi**: dopo le incertezze e la scarsa trasparenza di questi lunghi mesi, finalmente potremo avere a disposizione i numeri reali sullo stato economico, finanziario e patrimoniale, sulla consistenza del debito, sulla platea effettiva dei creditori e sullo stato degli impianti, anche per verificare il grado di manutenzione degli impianti e quindi per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Si deve sempre a noi se le misure a **sostegno della liquidità** verranno estese anche alle **Mid Cap**; se la **soglia per accedere alla liquidità** è stata abbassata dal 50 al **35 per cento di fatturato** realizzato con Acciaierie d'Italia per le imprese dell'indotto; se è stata sbloccata e accolta l'idea avanzata dalla **Regione Puglia** di utilizzare gli **avanzi di amministrazione vincolati del bilancio regionale** per aiutare le **imprese dell'indotto** e dare una mano all'economia dei territori interessati.

Resta decisamente **carente**, invece, la parte relativa all'**ambientalizzazione**, che sarebbe migliorata se fossero stati approvati i nostri emendamenti presentati alla Camera sulla base della convinzione che il processo di **decarbonizzazione** è fondamentale per garantire **tutela della salute e dell'ambiente** dei territori interessati. Di qui la proposta di destinare il finanziamento di 320 milioni di euro per il 2024 anche alla tutela della salute e alla transizione ecologica degli impianti.

Altri nostri emendamenti puntavano a potenziare la **tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto**, estendendo gli strumenti di integrazione al reddito unitamente al blocco dei licenziamenti. Abbiamo chiesto anche di istituire un fondo per la **sospensione degli oneri contributivi e fiscali** delle imprese dell'indotto e di garantire il **trattamento di integrazione salariale** anche per i lavoratori di **aziende con meno di quindici dipendenti**.

Rispetto a questo decreto, quindi, servirà molto altro. Perché è vero che gran parte del futuro della siderurgia italiana dipenderà dalle **scelte che matureranno in Europa**, dalla realizzazione del green deal, dai processi decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni che ovviamente impatteranno sul settore, ma è anche vero che **spetta al Governo** dotare il Paese di robuste **politiche industriali**, che oggi non si vedono all'orizzonte, e di un efficace **piano nazionale per la siderurgia**.

E per quanto riguarda l'**ex Ilva di Taranto**, è evidente che anche qui bisognerà fare molto di più, partendo da un confronto sistematico con le organizzazioni sindacali, con le forze di opposizione e con le istituzioni territoriali, per **garantire nell'immediato continuità produttiva e difendere l'occupazione** diretta come anche quella indiretta, sostenendo con maggiore forza di quanto non faccia questo decreto le imprese dell'indotto. Dopo di che, nel medio-lungo periodo il commissariamento dovrà cedere il passo all'**individuazione di uno o più partner industriali**, a cominciare dalle nostre eccellenze, che possono dare un contributo decisivo per risollevare Acciaierie d'Italia.

Il voto di **astensione** su un decreto che pure ha molti limiti da parte del gruppo del **PD-IDP** alla **Camera dei deputati** vuole essere, così come è stato al Senato, un segnale di come

su questa vicenda debbano prevalere **responsabilità** e salvaguardia dell'**interesse nazionale**.

Ma proprio in nome dell'interesse nazionale, **continueremo** al tempo stesso **a non fare sconti** di fronte all'**inerzia** e alla **debolezza** con cui il **Governo** affronta una questione di importanza vitale per il Paese.

Ricordato che in base all'art. 1, co. 2, del disegno di legge di conversione si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti, del decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024 recante "Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria" (consolidando l'abitudine di questo Governo di produrre decreti "matrioska", riversando un decreto in un altro), ecco elencate qui di seguito, sinteticamente, le **principali misure** contenute nel provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico" (approvato dal Senato) [AC 1759](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla X Commissione Attività produttive.

Interventi dei deputati del Gruppo PD-IDP:

discussione generale [Andrea Casu](#);

esame articolo unico: [Christian Diego Di Sanzo](#), [Federico Fornaro](#), [Marco Lacarra](#), [Ubaldo Pagano](#), [Vinicio Peluffo](#), [Arturo Scotto](#), [Claudio Stefanazzi](#);

esame ordini del giorno: [Federico Fornaro](#), [Ubaldo Pagano](#), [Claudio Stefanazzi](#), [Marco Simiani](#), [Cecilia Guerra](#), [Toni Ricciardi](#), [Simona Benafè](#), [Antony Barbaqallo](#), [Andrea Casu](#);

dichiarazione di voto finale di [Claudio Stefanazzi](#).

Amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali (art. 1)

Nei casi di **società partecipate** direttamente o indirettamente da **amministrazioni pubbliche statali**, si consente ai **soci** che detengano **almeno il 30 per cento delle quote** societarie di ottenere l'**ammissione immediata** alla **procedura di amministrazione straordinaria** di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse **strategico nazionale**, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di società partecipate dallo Stato, al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento). Dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di

regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda.

Con delle modifiche introdotte al Senato, si interviene sul programma dell'amministrazione straordinaria, prevedendo che esso possa riguardare, in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali, la **cessione dei contratti o dei diritti**, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi **complessi aziendali**. Si dispone anche che, **a seguito dell'ammissione** immediata alla procedura di **amministrazione straordinaria** di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il **Commissario straordinario**, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunichi il **piano industriale** al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.

Utilizzo di risorse di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 142 del 16 dicembre 2019 (art. 2)

Si consente al **Ministero dell'Economia e delle Finanze** di concedere, previa richiesta motivata del Commissario straordinario, uno o più **finanziamenti a titolo oneroso** della **durata massima di cinque anni**, nel **limite massimo di 320 milioni di euro** per il 2024, a favore delle **società** che gestiscono gli **impianti siderurgici** della **Società ILVA S.p.A.**, qualora le stesse siano ammesse alla **procedura di amministrazione straordinaria**, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fondo di garanzia PMI (art. 2-bis)

Con una norma introdotta in Senato si riconoscono **condizioni agevolate di accesso** al **Fondo di garanzia PMI** a favore delle **micro, piccole e medie imprese** che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'**aggravamento** della **posizione debitoria di imprese committenti** che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 (Legge n. 231 del 2012), ammesse alla **procedura di amministrazione straordinaria** in **data successiva al 3 febbraio 2024**.

Ulteriore condizione per l'accesso alla garanzia del Fondo è che le PMI abbiano prodotto, in un **periodo non risalente oltre cinque esercizi** – anziché due esercizi come previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 9 del 2024 – **precedenti** la data di presentazione della richiesta di garanzia, **almeno il 35%** (anziché il 50%) del fatturato **medio complessivo** nei confronti del **committente** sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria.

Fondo contribuito in conto interesse per le imprese dell'indotto (art. 2-ter)

Con un'altra norma introdotta al Senato si traspone in questo provvedimento, con alcune modifiche, quanto già disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 9 del 2024, stabilendo che per il 2024 sulle **operazioni finanziarie** di cui al precedente art. 2-*bis* possa essere richiesta la concessione di un **contributo a fondo perduto** finalizzato ad **abbattere il tasso di interesse** applicato sulle operazioni stesse.

Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva (art. 2-quater, co. 1-3)

Prevista, nel corso dell'esame al Senato, la **prededucibilità dei crediti** vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei **committenti** che gestiscano almeno uno **stabilimento industriale di interesse strategico nazionale** e che siano stati **ammessi all'amministrazione straordinaria** successivamente al 3 febbraio 2024.

Svincolo dell'avanzo di amministrazione delle Regioni per misure di sostegno alle imprese (art. 2-quater, co. 4)

In base a quanto stabilito al Senato, si consente alle **Regioni** e alle Province autonome di Trento e Bolzano di **svincolare**, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le **quote di avanzo vincolato di amministrazione**, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP. Le risorse svincolate possono essere utilizzate per il **finanziamento di misure di sostegno alle imprese**, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica (art. 2-quinquies)

Stanziati, nel corso dell'esame al Senato, **16,7 milioni di euro** – prevedendo per il 2024 una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane – a favore dei **lavoratori subordinati**, impiegati alle dipendenze di **datori di lavoro** del settore privato che **sospendono o riducono l'attività lavorativa**.

Cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria (art. 3, co. 1 e 2)

Si interviene sull'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024 e in deroga ai limiti generali di durata, del **trattamento straordinario di integrazione salariale** per le **imprese di interesse strategico nazionale** con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. In particolare si specifica che **anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria**, con conseguente prosecuzione dell'esercizio di impresa, **resta fermo il beneficio** qualora il **trattamento** o la prosecuzione dello stesso sia **già autorizzato o in corso di autorizzazione**. Al fine di assicurare i più elevati livelli di **sicurezza sul lavoro** e (come aggiunto dal Senato) di **tutela ambientale**, si prevede anche che gli **addetti alla manutenzione degli impianti** e alla **sorveglianza** delle attività connesse alla sicurezza e (come aggiunto dal Senato) gli addetti all'**implementazione**, alla **gestione** e alla **manutenzione** dei **presidi ambientali**, possano essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i lavoratori non siano direttamente impegnati in questi specifici programmi.

Proroga indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia (art. 3, co. 2-bis e 2-ter)

È stata **prorogata anche per il 2024**, al Senato, la **concessione dell'indennità** riconosciuta dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023 a favore dei **lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia**, nel caso in cui abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020. Tale indennità è pari al trattamento di mobilità in deroga.

Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria (art. 4)

Alcune modifiche introdotte al Senato integrano la disciplina delle **grandi imprese in stato di insolvenza** di cui al D.lgs. n. 270 del 1999, al fine di accelerare, con l'inserimento di un nuovo articolo 74-*bis*, "Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura", la **chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria**.

In materia di amministrazione straordinaria (art. 4-bis)

Ancora intervenendo in Senato sul D.lgs. n. 270 del 1999, si consente l'ammissione alla **procedura di amministrazione straordinaria**, anche in deroga, delle **imprese** che svolgono le **attività di rilevanza strategica** e delle imprese che **detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica**, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati – compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni – non inferiore a 40 da almeno un anno.

Si interviene poi sulla disciplina relativa alla **alienazione dei beni dell'impresa insolvente**, prevedendo che il Commissario straordinario, previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, possa rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.

Si modifica inoltre la norma che prevede che il **Tribunale** – nei casi di programma di cessione dei complessi aziendali interamente portato a termine nei tempi – su richiesta del Commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la **cessazione dell'esercizio dell'impresa**: il Commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, può chiedere al Tribunale la **conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale** o, per le start-up innovative, in liquidazione controllata.

Infine, si interviene sulla disciplina della **chiusura della procedura di amministrazione straordinaria**, prevedendo che si chiuda anche quando si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, circostanza che può essere accertata dal Commissario con le relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione di cui è data comunicazione anche al Tribunale.

Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (art. 4-ter)

Introdotta, nel corso dell'esame al Senato, una disciplina sperimentale per il 2024 e il 2025 volta a consentire alle **nuove imprese** costituite attraverso **processi di aggregazione** e aventi un organico pari o superiore a mille lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un **accordo con le associazioni sindacali** contenente un **progetto**

industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la **formazione** o la **riqualificazione dei lavoratori**.

Modifica allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (art. 4-quater)

Sempre nel corso dell'esame al Senato, nel modificare l'ambito di competenza dell'**Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale**, si sono aggiunte le rade di **Santa Panagia** e del **Porto Grande** di **Siracusa** nell'ambito delle **strutture serventi** del **Polo petrolchimico**.